

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

RELAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SUL PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

di

APUAFARMA spa

in

AMIA spa

redatto ai sensi dell'art. 2501-quinquies del codice civile

PREMESSA

Gli organi amministrativi di APUAFARMA spa e AMIA spa hanno predisposto il progetto di fusione delle due società, da attuarsi mediante incorporazione di APUAFARMA spa in AMIA spa.

Detto progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di APUAFARMA in data 19/06/2018 e dall'amministratore unico di AMIA SPA con determina del 19/06/2018.

La presente relazione, redatta dagli amministratori di AMIA SPA ed APUAFARMA SPA a norma dell'articolo 2501quinquies del codice civile ed a sua volta approvata dagli organi amministrativi di entrambe le società, unitamente al progetto di fusione, ha lo scopo di:

- illustrare e giustificare, sotto il profilo economico e giuridico, il progetto di fusione in questione;
- dettagliare i criteri di determinazione del rapporto di cambio delle quote nella misura enunciata nel progetto di fusione.

RAGIONI ECONOMICHE DELL'OPERAZIONE

Le motivazioni che sottendono sul piano economico e giuridico l'operazione di fusione in questione sono essenzialmente contenute nel "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014) approvato dal Comune di Carrara (maggiore azionista di entrambe le società) in data 31/03/2015, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e successivamente aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n° 82 del 27/09/2017 avente ad oggetto: "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute". In particolare, sempre in riferimento all'art. 1, comma 611 della legge 190/2014 nel quale sono contenuti i criteri generali a cui si deve ispirare il processo di razionalizzazione delle società partecipate prevedendo, tra l'altro, di "aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica" e tenuto conto di quanto indicato nell'allegato "A" della predetta delibera si ha che:

- in merito ad AMIA SPA, al fine di razionalizzare il sistema delle partecipate comunali, è prevista la creazione di un'unica società multiservizi attraverso la fusione con Apuafarma Spa. La nuova società si dovrà occupare, in primo luogo, di tutti i servizi svolti precedentemente dalle due preesistenti società con una conseguente razionalizzazione delle strutture organizzative al fine di conseguire, almeno nel medio termine, un significativo risparmio sui costi generali.
- in merito ad APUAFARMA SPA, trattasi di società multiservizi, la cui attività prevalente è la gestione delle farmacie comunali ma che opera anche nei settori dei servizi scolastici, dell'assistenza socio sanitaria e della gestione cimiteriale. Come già precedentemente sottolineato, nell'ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Carrara, è prevista la sua fusione con AMIA spa al fine di costituire una unica società multi servizi comunale, con indubbi vantaggi legati alla razionalizzazione.

In considerazione dei crescenti adempimenti imposti alle società ed alle società pubbliche in particolare (antiriciclaggio, trasparenza, privacy, programmi di valutazione del rischio ex art. 6, cc. 2 e 4, D. Lgs 175/2016 ecc. ecc.) così come per gli adempimenti che si rendono necessari e/o opportuni (revisione legale, modello organizzativo 231, certificazione qualità), entrambe le società dovrebbero dotarsi di strutture e competenze idonee raddoppiando gli adempimenti ed i conseguenti oneri. La gestione unitaria delle due società permetterà di gestire unitariamente e, ove consentito dalla vigente normativa, ricorrendo a competenze interne, tutte quelle attività per le quali, in alternativa, si dovrebbe far ricorso a professionalità esterne, con incremento dei costi amministrativi.

La nuova società si dovrà occupare quindi di tutti i servizi svolti precedentemente dalle due preesistenti società con un risparmio sui costi generali e il conseguimento di migliorie e sinergie sul lato gestionale complessivo.

PROFILI GIURIDICI DELL'OPERAZIONE

Sotto il profilo giuridico l'operazione si configura come "fusione mediante incorporazione".

Il perfezionamento dell'operazione avverrà nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di fusione e pertanto:

- il progetto di fusione verrà depositato, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2501-ter del codice civile, presso la Camera di Commercio di MASSA CARRARA per l'iscrizione nel registro delle imprese;
- successivamente, tale documento verrà sottoposto all'approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci, previo deposito presso la sede della società nei trenta giorni precedenti la data dell'assemblea stessa, unitamente all'ulteriore documentazione prevista dall'art. 2501-septies del codice civile, in tale sede i soci si esprimeranno sulla necessità o meno di procedere alla nomina dell'esperto previsto dall'articolo 2501-sexies del codice civile, per l'espressione di un giudizio di congruità sul rapporto di cambio proposto;
- a seguito della delibera assembleare e delle relative formalità di pubblicazione, si procederà alla stipula dell'atto di fusione, trascorso il termine di sessanta giorni ai sensi dell'articolo 2503 del codice civile;
- l'assegnazione delle azioni dell'incorporante AMIA spa ai soci dell'incorporata APUAFARMA spa avrà luogo sulla base del

rapporto di cambio di seguito illustrato, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'art. 2504-ter del codice civile, ragione per cui non si darà luogo ad emissione di nuove azioni dell'incorporante AMIA spa a fronte di quelle azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa che risultano possedute dall'incorporante AMIA spa medesima o dall'incorporata stessa.

Inoltre, come si evince dal progetto di fusione che accompagna la presente relazione, si sottolinea che, avvalendosi delle facoltà concessa dall'art. 2504-bis del codice civile e dal co. 9 dell'art. 172 del DPR 917/1986 (Testo Unico in materia di Imposte sul Reddito), è prevista la retrodatazione degli effetti contabili e fiscali della fusione, nonché della partecipazione agli utili dell'incorporante delle nuove azioni dell'incorporante medesima, emesse ed assegnate ai soci dell'incorporanda al giorno 01/01 dell'esercizio in cui la fusione avrà efficacia.

Per quanto concerne l'esame delle differenze di natura sostanziale tra lo statuto post fusione dell'incorporante AMIA spa e lo statuto dell'incorporante medesima ante fusione, nonché tra lo statuto dell'incorporanda APUAFARMA spa e quello post fusione dell'incorporante AMIA spa, si rinvia a quanto evidenziato nel progetto di fusione.

Si sottolinea inoltre che:

- per effetto dell'emissione di nuove azioni dell'incorporante AMIA spa, ai fini della loro assegnazione ai soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, sulla base del rapporto di cambio delle azioni, come di seguito illustrato, in contropartita alla "acquisizione" della residua quota di patrimonio dell'incorporanda (pari a € 525,589,20 ossia al 51,76% del suo patrimonio netto), emergerà in capo all'incorporante un avanzo di fusione (da concambio) che potrà essere ragionevolmente imputato al patrimonio netto dell'incorporante, qualificandosi dal punto di vista civilistico alla stregua di una riserva per sovrapprezzo di emissione.

CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO

Come evidenziato nel progetto di fusione, il rapporto di cambio delle azioni dell'incorporanda con le azioni dell'incorporante, ai fini dell'assegnazione di queste ultime ai soci dell'incorporanda, fermo restando il rispetto del divieto sancito dall'art. 2504-ter del codice civile, è stato fissato nel seguente:

- assegnazione ai soci dell'incorporanda di numero 5.018 azioni dell'incorporante AMIA spa ogni numero 1 azioni possedute nell'incorporanda APUAFARMA spa;

Tale rapporto di cambio è stato individuato procedendo come segue:

Le società AMIA SPA e APUAFARMA SPA hanno soci coincidenti (Comune di Carrara e Comune di Fivizzano), e gestiscono servizi "in house" per conto del Comune di Carrara e Servizi pubblici locali per entrambi i soci. Quindi offrono alla popolazione residenziale servizi pubblici differenziati ed operano su di un'area territoriale sostanzialmente simile.

Al fine di determinare i rapporti di cambio tra il patrimonio della società incorporante e quello della società incorporata è necessario procedere alla determinazione dei valori attribuibili ai loro patrimoni.

Presupposto fondamentale di ogni valutazione è la scelta preliminare della soluzione metodologica più appropriata in funzione dello scopo della valutazione e della realtà specifica del bene che ne è oggetto.

Pertanto si è indagato, in dottrina, circa le metodologie applicabili in generale alle valutazioni d'azienda per adattare poi al caso di specie.

In via di principio i vari metodi di valutazione d'azienda possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

1. metodi reddituali;
2. metodi finanziari;
3. metodi patrimoniali.

In generale i metodi di valutazione così detti "reddituali" si basano sulle prospettive di reddito dell'azienda; sono i più comunemente usati e sono divisibili in:

- metodi reddituali puri (metodo reddituale semplice, metodo di attualizzazione dei redditi futuri, metodo dei coefficienti moltiplicativi);
- metodi misti patrimoniali-reddituali, che uniscono i principi dei metodi reddituali e di quelli patrimoniali (metodo del valore medio, metodo con stima autonoma del goodwill, ecc.).

Il metodo reddituale prevede che il valore dell'azienda (W) sia una funzione del reddito atteso attraverso la formula:

$$W = f(R)$$

La stima di R si baserà su due possibili alternative:

1. la storia precedente della società e quindi la capacità di generare reddito che la società stessa ha già dimostrato e che potrebbe continuare a manifestarsi nel futuro;
2. le potenziali capacità dell'azienda, tramite il realizzarsi di alcune ipotesi.

La formula del metodo reddituale si può basare su un arco di tempo illimitato oppure tenere conto solo di un determinato periodo di tempo.

Il metodo finanziario, che è più diffuso nei paesi di cultura anglosassone, sostituisce ai flussi di reddito i flussi di cassa ed arriva a formule analoghe a quelle ora illustrate.

Un discorso a parte deve essere fatto per il metodo patrimoniale, il quale si fonda sul principio della valutazione analitica dei singoli elementi patrimoniali. A seconda del trattamento riservato alle componenti immateriali non presenti in bilancio si parlerà poi di metodo patrimoniale semplice (che sostanzialmente le ignora) e di metodo patrimoniale complesso (che invece si sforza di attribuire loro un valore e che può avvicinarsi molto ad un approccio misto, a seconda del criterio utilizzato per stimare i beni immateriali).

Quindi tutte le metodologie sopra esposte tendono a considerare, sia pure con pesi differenti, gli aspetti patrimonialistici e quelli reddituali della gestione d'impresa. La determinazione del valore unico attribuibile al valore del patrimonio dell'impresa, cioè del suo capitale economico è calcolato seguendo metodologie operative tra loro complementari, modellate sulla base degli aspetti particolari con riferimento alla gestione aziendale. Si ottengono così metodologie che tendono a contemperare la prospettiva redditualistica con quella patrimonialistica, ossia la razionalità ipotetica derivante dalla prima impostazione concettuale con la maggior concretezza e verificabilità delle determinazioni risultanti dalla seconda.

Ogni valutazione deve comunque conformarsi alle particolari caratteristiche della fattispecie in oggetto, si possono avere metodologie orientate a privilegiare l'aspetto patrimonialistico o quello redditualistico. Per orientarsi nella scelta è necessario considerare le finalità istituzionali dell'entità economica che trovano la loro origine nelle motivazioni che hanno indotto determinati soggetti ad iniziare l'attività economica. In particolare, le motivazioni poste alla base della decisione di avviare un'attività economica sono generalmente le seguenti:

- 1) Remunerazione di capitali in cerca di investimenti.
- 2) Remunerazione di lavoro in cerca di conveniente occupazione.
- 3) Produzione di beni e/o di servizi di cui necessita una comunità.

Per le attività rientranti nella categoria 1) la valutazione del capitale economico considera normalmente la capacità dell'azienda di produrre reddito con un determinato investimento di capitale, il livello di rischio associato all'investimento in esame e la sua liquidabilità. In questa ipotesi la scelta dei criteri di valutazione ricade sui cosiddetti metodi misti che prevedono la valutazione sia del capitale d'impresa che la sua redditività.

Nell'ipotesi 2) si considerano attività dove più persone ritengono che l'esercizio della loro attività sia più remunerativo se svolto in modo coordinato e cooperativo anziché individuale (ipotesi studi associati professionali integrati). Tali attività sono connotate generalmente dalla presenza di investimenti in beni materiali assai modesti; le metodologie di valutazione del relativo capitale economico privilegiano quindi gli aspetti redditualistici con applicazione, spesso, di metodi reddituali puri, come ad esempio il D.C.F.

Nell'ipotesi 3) nella maggior parte dei casi ci si trova di fronte ad un soggetto pubblico, Stato, Regione, Provincia, Comune che decide di avviare un'attività economica per la produzione di beni o di servizi di cui necessita una comunità, si hanno in tal caso le aziende di pubblici servizi. La loro finalità istituzionale non è certo quella di remunerare il capitale investito, ma la produzione di beni o servizi a certi livelli di economicità. Quest'ultima è intesa come la capacità dell'impresa stessa di acquisire, mediante scambi di mercato, i fattori di produzione di cui necessita per lo svolgimento dell'attività di gestione che muove verso le finalità istituzionali dell'impresa economica. Un grado sufficiente di economicità assolve al principio della continuità aziendale previsto dall'art. 2423 bis c.c. In alcuni casi particolari di aziende di pubblici servizi la continuità aziendale non è garantita dall'economicità della gestione. Si pensi all'ipotesi in cui i costi di gestione superano l'ammontare dei ricavi conseguiti. Si ha allora un deficit sistematico di gestione che deve essere coperto dal soggetto pubblico mediante contribuzione della collettività. La continuità aziendale è in questi casi garantita solo dal soggetto pubblico (ipotesi non ricorrente nel caso di specie).

Nei casi di valutazione del capitale economico di aziende di pubblici servizi aventi un grado sufficiente di economicità, cioè in grado di operare come istituti economici autonomi, le metodologie utilizzate sono di specie patrimonialistica poiché non sarebbe razionale considerare le prospettive redditualistiche che esulano dalle finalità istituzionali di questa specie di impresa. Tra le metodologie patrimonialistiche in alcuni casi si debbono prendere in considerazione gli ipotetici costi di ricostruzione di eventuali impianti da valutare per procedere poi alla loro svalutazione in funzione del grado di vetustà, intesa sia da un punto di vista fisico tecnico che economico. In altri, quando la gestione sia stata svolta razionalmente in relazione al mantenimento dell'efficienza del complesso produttivo aziendale sia mediante le opportune operazioni di manutenzione sia con l'eventuale rinnovo degli impianti stessi e i bilanci di chiusura raffigurano con chiarezza e in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e l'andamento economico della gestione, è possibile per la valutazione del capitale economico con il metodo patrimonialistico considerare i valori espressi nel bilancio di esercizio. E ciò in considerazione anche del fatto che, ai fini della presente relazione, interessa determinare il valore del capitale di gestione, normalmente inteso come l'insieme dei fattori di produzione (attività) a disposizione dell'impresa, nell'ipotesi di continuazione della gestione tipica, come nel caso di specie, e dei vincoli (passività) che ne condizionano il suo svolgimento. Inoltre si evidenzia che il Comune di Carrara è socio principale sia di AMIA SPA, con una partecipazione al capitale sociale del 99,49%, sia di APUAFARMA SPA, con una partecipazione al capitale sociale del 97,56% (ossia pari al 99,90% al netto delle azioni proprie detenute dalla società e destinate all'annullamento in sede di fusione) e quindi, l'impiego di metodi di valutazione maggiormente complessi non determinerebbe differenze sostanziali nella determinazione del rapporto di cambio e non vi sarebbero benefici aggiuntivi, il tutto anche in un'ottica di contenimento dei costi e dei tempi del procedimento.

La raffigurazione del capitale di gestione mediante il sistema dei valori di bilancio ci dà la nozione di capitale di bilancio o di funzionamento, costituito appunto dagli elementi dell'attivo e del passivo; la loro differenza evidenzia il patrimonio netto di bilancio. Il capitale di bilancio o di funzionamento è dunque il sistema dei valori attribuiti al patrimonio di impresa in funzione della corretta configurazione periodica del risultato di esercizio, la cui determinazione è regolata dagli art. 2423 e segg. CC.

Per le motivazioni sopra indicate si precisa che non interessa in questa sede né la determinazione del capitale di liquidazione né la determinazione del valore del capitale economico in ipotesi di cessione.

Per quanto attiene ad AMIA SPA, la società svolge per conto del Comune di Carrara la gestione "in house" di innumerevoli servizi tra cui: igiene urbana, manutenzione verde pubblico, servizio manutenzione impianti elettrici e pubblica illuminazione, gestione teatri e musei, gestione fognature acque bianche. Si ritiene che mediante le operazioni di gestione relative alla manutenzione degli impianti, macchinari, attrezzature ed immobili aziendali, e al rinnovo sistematico degli stessi la società è in grado di mantenere la capacità operativa dell'intero sistema produttivo (così anche come risulta da apposite perizie redatte e poste agli atti della società stessa), si ritiene quindi che, alla luce delle motivazioni sopra espresse, ai fini della presente relazione si possano considerare i valori espressi nel bilancio non rinvenendosi tra l'altro, nel complesso dei beni aziendali, elementi patrimoniali immateriali significativi. Inoltre dall'analisi dei bilanci depositati si rileva l'economicità della gestione, infatti l'esercizio 2017 chiude con un utile di € 36.234 e l'esercizio 2016 chiude con un utile di € 30.788. Si ritiene pertanto che AMIA SPA possa continuare a svolgere l'attività istituzionale come istituto economico autonomo che non ha necessità di avvalersi del supporto finanziario dei propri soci. Per tali ragioni si ritiene che il valore economico unico attribuibile al patrimonio di AMIA SPA, al fine della determinazione del rapporto di cambio, sia sostanzialmente corrispondente con la grandezza del patrimonio netto espresso nel bilancio al 31-12-2017 senza alterare in modo sensibile la valutazione e così determinato:

PATRIMONIO NETTO AMIA SPA al 31/12/2017	€ 7.200.556,00
VALORE NOMINALE AZIONI PROPRIE ACQUISTATE FINO ALLA DATA ODIERNA	-€ 17.559,64
SOVRAPREZZO PAGATO SU RIACQUISTO AZ. PROPRIE	-€ 1.414,31
TOTALE PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2017	€ 7.181.582,05

Per quanto attiene ad APUAFARMA SPA, la società svolge per conto del Comune di Carrara, la gestione delle 6 farmacie presenti sul territorio comunale nonché la gestione "in house" di innumerevoli servizi tra cui: servizi cimiteriali, mense scolastiche, servizi sociali (OSA – OSE), servizio trasporto scolastico nonché la gestione, in regime di concessione della farmacia comunale di Fivizzano. Si ritiene che mediante le operazioni di gestione relative alla manutenzione degli impianti, macchinari, attrezzature ed immobili aziendali, e al rinnovo sistematico degli stessi la società è in grado di mantenere la capacità operativa dell'intero sistema produttivo (così anche come risulta da apposite perizie redatte e poste agli atti della società stessa), si ritiene quindi che, in considerazioni delle motivazioni sopra espresse, ai fini della presente relazione, si possano considerare i valori espressi nel bilancio non rinvenendosi tra l'altro, nel complesso dei beni aziendali, elementi patrimoniali immateriali significativi. Inoltre, dall'analisi dei bilanci depositati si rileva l'economicità della gestione, infatti l'esercizio 2017 chiude con un utile di € 34.636 e l'esercizio 2016 chiude con un utile di € 12.088. Si ritiene pertanto che APUAFARMA SPA possa continuare a svolgere l'attività istituzionale come istituto economico autonomo che non ha necessità di avvalersi del supporto finanziario dei propri soci. Per tali ragioni si ritiene che il valore economico unico attribuibile al patrimonio di APUAFARMA SPA, al fine della determinazione del rapporto di cambio sia sostanzialmente corrispondente con la grandezza del patrimonio netto espresso nel bilancio al 31-12-2017 senza alterare in modo sensibile la valutazione e pari a € 1.015.346.

Dalle considerazioni sopra svolte si ha che:

		%
VALORE PATRIMONIO AMIA SPA	€ 7.181.582,05	87,61%
VALORE PATRIMONIO APUAFARMA SPA	€ 1.015.346,00	12,39%
TOTALE PATRIMONIO	€ 8.196.928,05	100,00%

Quindi,

ai soci dell'incorporante AMIA SPA spetta l'87,61% del patrimonio risultante dalla fusione.

Ai soci dell'incorporanda APUAFARMA SPA spetta il 12,39% del patrimonio risultante dalla fusione.

Sulla base pertanto dei rapporti di cambio come sopra determinati sono ripartite le quote spettanti ad ogni singolo socio:

CAPITALE SOCIALE APUAFARMA SPA	€	1.050.369,40	
A DEDURRE AZIONI PROPRIE	-€	24.593,40	
CAPITALE SOCIALE EFFETTIVO	€	1.025.776,00	
			QUOTA PATRIMONIO
% PARTECIPAZIONE COMUNE CARRARA	99,90%		€ 1.014.330,65
% PARTECIPAZIONE COMUNE DI FIVIZZANO	0,10%		€ 1.015,35
CAPITALE SOCIALE AMIA ATTUALE	€	3.462.864,30	
CAPITALE FUTURO	€	3.952.621,10	
AUMENTO	€	489.756,80	
QUOTA COMUNE CARRARA	€	489.255,00	12,38%
QUOTA FIVIZZANO	€	501,80	0,01%
NUOVO CAPITALE SOCIALE	VALORI ASSOLUTI		PERCENTUALI
COMUNE DI CARRARA	€	3.934.301,43	99,54%
COMUNE DI FIVIZZANO	€	760,03	0,02%
AZIONI PROPRIE GIA' DETENUTE DA AMIA	€	17.559,64	0,44%
TOTALE	€	3.952.621,10	100,00%

3 – Valutazione di eventuali benefici particolari ritraibili dalla fusione da parte di singole società partecipanti

Come rilevabile dalla lettura delle ragioni economiche che sono poste a base della prospettata fusione, si ritiene che nessuna delle società partecipanti alla concentrazione consegua dalla medesima vantaggi particolari o ulteriori rispetto alle altre società, posto che i vantaggi appaiono suscettibili di riflettersi in modo identico tanto sui soci della società incorporanda APUAFARMA spa, quanto sui soci della società incorporante AMIA spa.

Per tale ragione si ritiene di poter assumere, senza correttivi di sorta, i valori risultanti dalle valutazioni delle rispettive società, ai fini del calcolo matematico del rapporto di cambio delle azioni della società incorporanda con quelle della società incorporante.

4 – Calcolo matematico del rapporto di cambio

Posto che:

- ai fini della fusione, è stato attribuito alla società incorporanda APUAFARMA spa un valore pari a euro 1.015.346,00;
- ai fini della fusione, è stato attribuito alla società incorporante AMIA spa un valore pari a euro 7.181.582,05;
- non si sono ravvisati benefici particolari ritraibili da una società partecipante alla fusione rispetto alle altre, con ciò escludendo la necessità di procedere a ponderazioni dei predetti valori attribuiti alle rispettive società sulla base delle valutazioni autonomamente operate sulle medesime;
- sulla base dei predetti valori, l'incorporante AMIA spa deve procedere all'emissione di tante nuove azioni in favore dei soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, in modo che post fusione questi ultimi abbiano una partecipazione al capitale sociale dell'incorporante AMIA spa pari al 12,39%, fermo restando tuttavia il divieto di emissione di nuove azioni dell'incorporante AMIA spa a fronte delle eventuali azioni dell'incorporanda APUAFARMA spa possedute dall'incorporante medesima o dalla stessa incorporanda, ai sensi dell'art. 2504-ter del codice civile;
- il capitale sociale dell'incorporante AMIA spa è attualmente suddiviso in numero 13.410 azioni di valore nominale unitario 258,23 euro; In sede di fusione esso sarà aumentato al nuovo valore di euro 3.952.621,10 con un aumento di € 489.756,80 e sarà suddiviso in numero 395.262.110 azioni dal valore nominale di € 0,01 (un centesimo di euro) cadauna.
- le azioni di nuova emissione in favore dei soci dell'incorporanda APUAFARMA spa, salvo il disposto dell'art. 2504-ter del codice civile, devono essere pertanto pari a numero 48.975.680
- il capitale sociale dell'incorporanda APUAFARMA spa è suddiviso in numero 9.994 azioni di valore nominale unitario 105,10 euro (di cui n° 234 possedute dalla stessa APUAFARMA SPA e fronte delle quali non si darà corso a nessuna assegnazione);

Tutto ciò premesso, gli amministratori delle società partecipanti alla fusione individuano il seguente rapporto di cambio:

- 5.018 azioni dell'incorporante AMIA SPA (dal valore nominale di € 0,01 cadauna così come da modifica prevista nell'atto di fusione) ogni 1 azione posseduta nell'incorporanda APUAFARMA SPA, fermo restando il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice

civile;

Pertanto, si avrà che:

- 48.925.500 azioni dell'incorporante AMIA spa saranno assegnate al Comune di Carrara per le numero 9.750 azioni possedute nell'incorporanda APUAFARMA spa, fermo restando il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice civile;
- 50.180 azioni dell'incorporante AMIA spa saranno assegnate al Comune di Fivizzano per le numero 10 azioni possedute nell'incorporanda APUAFARMA spa, fermo restando il divieto di cui all'art. 2504-ter del codice civile;
- Non sono previsti conguagli a favore / a carico dei soci dell'incorporanda APUAFARMA SPA.

EVENTUALI DIFFICOLTA' RISCONTRATE NELLE VALUTAZIONI

In relazione a quanto sopra esposto, gli amministratori non hanno incontrato particolari difficoltà di valutazione del rapporto di cambio.

Carrara lì 19/06/2018

Per AMIA SPA
L'amministratore Unico

Per APUAFARMA SPA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
